

- All' **A.G.R.E.A**  
[agea@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agea@postacert.regione.emilia-romagna.it)
- All' **APPAG Trento**  
[appag@pec.provincia.tn.it](mailto:appag@pec.provincia.tn.it)
- All' **ARCEA**  
[protocollo@pec.arcea.it](mailto:protocollo@pec.arcea.it)
- All' **ARPEA**  
[protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)
- All' **A.R.T.E.A**  
[arte@cert.legalmail.it](mailto:arte@cert.legalmail.it)
- All' **A.V.E.P.A**  
[protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)
- All' Organismo Pagatore **AGEA**  
[protocollo@pec.agea.gov.it](mailto:protocollo@pec.agea.gov.it)
- All' **Organismo pagatore  
della Regione Lombardia**  
[opr@pec.regione.lombardia.it](mailto:opr@pec.regione.lombardia.it)
- All' OP della Provincia Autonoma di  
Bolzano - **OPPAB**  
[organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov  
.bz.it](mailto:organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it)
- All' Organismo Pagatore **ARGEA  
Sardegna**  
[argea@pec.agenziaagea.it](mailto:argea@pec.agenziaagea.it)
- All' Organismo Pagatore **della Regione  
Friuli Venezia Giulia**  
[opr@certregione.fvg.it](mailto:opr@certregione.fvg.it)

**OGGETTO: Chiarimenti su Eco-schema 2 – Applicazione art. 10 D.lgs. 17/03/2023 n. 42**

In riscontro alle richieste pervenute da taluni Organismi Pagatori in merito all'applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 17 marzo 2023 n. 42, come modificato e integrato, con particolare

riferimento all'Eco-schema 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree, si precisa quanto segue.

In particolare, l'art. 10 del decreto stabilisce che:

*“Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l'ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione ...”.*

Per quanto riguarda l'Eco-schema 2, l'art. 18 comma 1 par. a) del DM n. 660087 del 23 dicembre 2022 prevede l'impegno a: *“mantenere su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, una copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto dell'impegno si calcola come rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA”.*

Questo comporta che la coltura permanente oggetto di impegno non possa essere estirpata prima del 15 maggio dell'anno successivo, salvo circostanze eccezionali o di forza maggiore, cioè eventi anomali, imprevedibili e fuori dal controllo del beneficiario.

In analogia con quanto già chiarito nel 2024 in merito all'applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni degli Eco-schemi 1 e 4, si conferma che anche per l'Eco-schema 2, l'estirpazione anticipata delle colture permanenti oggetto di impegno è da considerare un “impegno principale” non graduabile e quindi non soggetto all'art. 10 del D.lgs. 42/2023, ma disciplinato dall'art. 6 del medesimo decreto.

Si precisa inoltre che nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio dell'anno successivo, l'impegno è da ritenersi assolto anche in caso di subentro nella conduzione della superficie oggetto di aiuto, a condizione che gli impegni previsti siano stati comunque rispettati dal nuovo conduttore. In tal caso la superficie interessata è da considerarsi ammissibile.

IL DIRETTORE  
(Dr. Salvatore Carfi)